

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005 e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013 Ancona

Provincia di Ancona

provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Comune di Cupramontana

comune.cupramontana@emarche.it

e p.c.
e-distribuzione
c/o geom. Paolo Alesi
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale c/o Segretariato Regionale del MiC per le Marche sr-mar.corepacu@cultura.qov.it

Risposta al foglio del 31/12/2024 n. 13225 (Comune di Cupramontana)

Prot. Sabap del 07/01/2025 n. 106

Risposta al foglio del 07/01/2025 n. 417 (Provincia di Ancona)

Prot. Sabap del 08/01/2025 n. 174

Oggetto: Cupramontana (AN) - Via Umbria

Progetto di realizzazione di un nuovo tratto di elettrodotto aereo in Bassa Tensione, in sostituzione del medesimo tratto aereo in Bassa Tensione esistente _ Codice SGQ LF00002456962703 - EDIS83014777 - AUT 60564046 (Vs Rif.: PE/2998/2024)

Distinto al Catasto al foglio n. 12 e mappali n. 484, 736, 738 e 745

Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio

Procedimento semplificato di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31

Quadro normativo di riferimento: Norme di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., per effetto del **D.M.** del **31/07/1985 – Valle del Fiume Esino**

Trasmissione parere vincolante ai sensi dell'art. 146, commi 5 e 8 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Richiedente: geom. Paolo Alesi _ e-distribuzione

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: funz. arch. Camilla Tassi

In riscontro alla richiesta pervenuta da codesta Amministrazione il 31/12/2024 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 07/01/2025 con prot. n. 106;

visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 per la parte ancora vigente;

visto il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57;

vista la Parte Terza del Codice e in particolare l'art. 146, commi 5 e 8;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO

Piazza del Senato n.15 - 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-an-pu@cultura.gov.it

visto il D.P.R. n. 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";

esaminata la documentazione progettuale pervenuta e, in particolare, il contenuto della relazione paesaggistica semplificata, redatta ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 31/2017;

visto il parere di questa Soprintendenza, riguardante gli aspetti della Tutela Archeologica, espresso con nota prot. n. 15927 del 06/12/2024 e trasmesso alla Provincia di Ancona;

preso atto che il progetto proposto prevede la sostituzione del cavo aereo esistente con nuovo cavo aereo tipo cordato ad elica visibile della sezione AL3x70+54,6N per circa 45 metri, e posa nuovo sostegno di forma troncoconica in acciaio zincato, in sostituzione del sostegno esistente in cemento armato che verrà rimosso;

preso atto che tale intervento sulla rete elettrica esistente si rende necessario per garantire un miglioramento della qualità del servizio elettrico;

considerato l'opera prevista, secondo la zonizzazione del vigente Piano Regolatore Generale, ricade in area con destinazione urbanistica "B3 - Residenziale di completamento";

considerato il vincolo di Tutela Paesaggistica, che insiste sull'area in oggetto, ex art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. giusta il D.M. del 31/07/1985;

considerato che al momento dell'entrata in vigore del suddetto Vincolo Paesaggistico, l'area interessata dall'intervento ricadeva da Piano di Fabbricazione dell'epoca in zona "C" di "Espansione non urbanizzata" e quindi non risultava esclusa dalla Tutela;

vista in tal senso la nota prot. 417 del 07/01/2025 della Provincia di Ancona in cui si conferma l'applicabilità del vincolo in questione e si rappresenta che: "come già previsto anche dalla abolita L.R. 34/1992, al comma 1 dell'art. 7 – ai sensi del comma 9 dell'art. 30 della L.R. 19/2023: "9. Nel rispetto di quanto previsto da questo articolo, le Province provvedono altresì al rilascio dell'autorizzazione in materia di paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004 e all'espressione del parere previsto dal comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 19 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt), per gli impianti elettrici e le relative opere accessorie che interessano il territorio della Provincia medesima. La Regione provvede al rilascio degli atti di cui al primo periodo qualora gli impianti elettrici e le relative opere accessorie interessino il territorio di due o più Province." Si evince pertanto che il rilascio dell'Autorizzazione in materia di paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004, per l'intervento in questione, è di competenza di questa Amministrazione";

data per verificata dall'Amministrazione competente la legittimità dello stato di fatto e la conformità urbanistica;

considerato che, allegata alla già menzionata documentazione, la relazione istruttoria della Provincia di Ancona redatta dal Responsabile di codesta Amministrazione contiene l'espletamento della verifica di conformità del progetto in esame con le finalità del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico e con quanto previsto dal P.P.A.R.;

verificato che le opere di cui sopra non arrecano particolari modificazioni allo stato dei luoghi e quindi non costituiscono rischio di compromissione delle risorse naturali e dei caratteri connotativi del paesaggio soggetto a tutela;

tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi dell'art. 146, commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.,

questa Soprintendenza

esprime parere favorevole in relazione all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi nel suo complesso, limitatamente alla sua compatibilità con l'interesse paesaggistico tutelato ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico, in quanto le opere progettate per tipologia, forma e dimensione non incidono negativamente sulla salvaguardia dei valori codificati dal provvedimento di tutela sopra richiamato.

Il presente parere endoprocedimentale obbligatorio e vincolante viene trasmesso a codesta Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e non costituisce pertanto titolo autorizzatorio all'esecuzione delle opere.

Si resta in attesa di acquisire, da parte di codesta Amministrazione, copia del provvedimento finale di competenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 146, comma 11 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Restano salve, comunque, le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico - edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

Il Soprintendente arch. Cecilia Carlorosi

CT/am

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO

Piazza del Senato n.15 - 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623 PEC: sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-an-pu@cultura.gov.it

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.
SABAP-AN-PU
br>Numero di protocollo: 684
br>Data protocollazione: 16/01/2025
br>Segnatura: MIC|MIC_SABAP-AN-PU_U03|16/01/2025|0000684-P
br>